



COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO
NUOVO STATUTO CONSULTA GIOVANILE

Approvato con Delibera Consiliare n.62 del 09.08.2016

Titolo I – Principi generali

Art. n. 1

Principi generali

La Consulta Giovanile è un'istituzione democratica autonoma, non violenta, multietnica, antirazzista, ambientalista, di impegno per le libertà civili e senza fini di lucro.

Art. n. 2

Scopi, finalità e modalità d'azione

La Consulta Giovanile:

si impegna ad affermare e tutelare i diritti della comunità giovanile castellese; opera per la promozione del progresso civile, culturale e formativo della comunità; fonda la sua azione sul rispetto della persona, dell'ambiente, sulla pluralità di idee e sulla solidarietà; rifiuta e ripudia la violenza come strumento per il raggiungimento delle proprie finalità e/o come risoluzione dei conflitti o controversie; si pone come strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile alla vita amministrativa castellese, attribuendosi il compito di individuare e proporre iniziative in favore dei giovani; si impegna a tutelare la persona delle ragazze e dei ragazzi contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, la pace fra i popoli, la democrazia; nel rispetto dei valori etici della comunità civile internazionale; informa le sue attività a criteri di democrazia, di efficacia, di efficienza e di pubblicità.

Titolo II – Diritti e doveri dei membri

Art. n. 3

Status di membro della Consulta Giovanile

Della Consulta Giovanile, possono fare parte di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti nel Comune di Aci Castello, che siano rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali o professionali, enti, istituzioni, che svolgano attività o abbiano finalità riferite allo specifico settore giovanile, con almeno 10 membri iscritti, con i requisiti di età sopra indicati.

Le associazioni, organizzazioni di volontariato, le associazioni sindacali o professionali, gli enti, le istituzioni che hanno i requisiti possono nominare al massimo un componente. Membro della Consulta Giovanile, può essere anche un rappresentante di gruppi o aggregazioni accreditati nel territorio e di fatto riconosciuti.

Art. n. 4

I diritti dei membri

I membri della Consulta Giovanile hanno il diritto:

- a) di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dalla Consulta Giovanile;
- b) di manifestare la loro volontà nelle forme descritte dal presente Statuto;

Art. n. 5

I doveri dei membri

I membri della Consulta Giovanile sono tenuti a:

- a) osservare e rispettare fedelmente lo Statuto della Consulta Giovanile;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'istituzione e contribuire a definirne ed a realizzarne i programmi;
- c) essere solidali con i membri della Consulta Giovanile e con l'intera comunità giovanile;
- d) osservare e rispettare lo Statuto Comunale.

Art. n. 6

Membri eletti a cariche

Tutti i membri sono tenuti a rispettare le decisioni della Consulta Giovanile, espressa mediante procedure come da Statuto.

I membri eletti a cariche rappresentative all'interno della Consulta Giovanile, sono tenuti ad informare la stessa, riunita in assemblea, riguardo al lavoro svolto nell'ambito delle rispettive cariche.

Il mancato rispetto delle decisioni della Consulta Giovanile, comporterà una mozione di sfiducia, da portare in discussione all'interno dell'assemblea.

Art. n. 7

Allontanamento del membro

Il membro che si assenta ingiustificatamente a tre sedute consecutive e che dimostrerà scarsa partecipazione alle iniziative della Consulta Giovanile, incorrerà in una sospensione temporanea che deve essere ratificata dalla maggioranza assoluta dell'assemblea.

I membri sospesi perdono il diritto al voto per il periodo di sospensione, e lo riacquistano alla prima presenza successiva.

Titolo III – Organizzazione della Consulta Giovanile

Art. n. 8

Organi e uffici

Sono organi della Consulta Giovanile:

l'assemblea, cioè l'organo interno alla Consulta Giovanile composta dai singoli membri; l'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario, dall'Assessore alle Politiche Giovanili e dal Presidente di Commissione Consiliare con delega alle Politiche Giovanili.

La Consulta Giovanile è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri aventi diritto al voto.

Art. n. 9

Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile

Il Presidente rappresenta l'unità della Consulta dei Giovani e svolge le seguenti mansioni: convoca la Consulta Giovanile, ed unitamente al Vice Presidente, al Segretario ed all'Assessore, stabilisce l'ordine del Giorno, anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi membri; presiede e coordina i lavori della Consulta Giovanile, con diritto al voto; si avvale della collaborazione di un Vice Presidente e di un Segretario eletti dalla Consulta Giovanile; propone alla Giunta e/o al Consiglio Comunale le iniziative approvate in seno alla Consulta Giovanile.

L'assessore alle Politiche Giovanili può proporre integrazioni dell'O.d.G. della Consulta, può richiedere la convocazione della Consulta, può delegare l'iscrizione all'O.d.G. di materie non di competenza della Consulta. Esercita una generale attività di coordinamento con Sindaco e Giunta Municipale.

Il Vice Presidente collabora col Presidente e svolge le sue funzioni in caso di sua assenza o in caso di convocazione straordinaria per dimissioni del Presidente o di mozione di sfiducia al Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente e redige il verbale di ogni singola riunione e registra assenze e presenze dei membri.

L'Ufficio di Presidenza collabora con l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune al fine di dialogare con la Giunta e col Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Presidenza è tenuto a presentare per iscritto ogni anno relazione sulla attività svolta all'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. n. 10

Elezioni dell'Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile

Presidente, Vice Presidente e Segretario vengono eletti dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta Giovanile riunita in assemblea. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. n. 11

Dimissioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza

Le eventuali dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario devono essere comunicate all'Assessore delle Politiche Giovanili del Comune, e sottoposte alla ratifica dell'assemblea riunita in convocazione straordinaria, non oltre dieci giorni dalla data della comunicazione.

Nella stessa seduta si procederà all'elezione di un nuovo Presidente o Vice Presidente o Segretario. Il componente dell'Ufficio di Presidenza dimissionario resta in carica fino alla sua surroga.

Art. n. 12

Mozione di sfiducia dei componenti dell'Ufficio di Presidenza

I membri della Consulta Giovanile che individuassero nel Presidente o nel Vice Presidente o nel Segretario comportamenti non conformi al presente Statuto, o che non fossero soddisfatti del suo operato, hanno facoltà di presentare mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia è ammissibile solo se presentata da almeno 2/3 dei membri della Consulta Giovanile riuniti in assemblea. La mozione sarà accolta se avrà i voti della maggioranza assoluta dei membri.

In questo caso chi presiede la seduta dichiara decaduto il Presidente o il Vice Presidente o il Segretario, e nell'ambito della stessa seduta, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente o di Vice Presidente o di Segretario da parte dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei suoi membri ai sensi dell'art. 10.

Art. n. 13

Gruppi di lavoro

All'interno della Consulta Giovanile, sono costituiti i Gruppi di lavoro, composti da tre o più membri per libera adesione. Il numero dei componenti deve essere dispari.

I Gruppi di lavoro, sviluppano progetti ed iniziative su temi specifici, che successivamente saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Le proposte dei Gruppi di lavoro, saranno trasmesse al Presidente che provvederà ad inserirle all'ordine del giorno.

I progetti, deliberati e finanziati dall'Amministrazione comunale, potranno essere curati e realizzati direttamente dalle Commissioni di lavoro espresse dalla Consulta Giovanile.

Per ogni mandato l'Assemblea stabilisce il numero di Gruppi di lavoro da organizzare, affidando a questi competenze dettagliate entro i limiti dell'art. 2 di questo Statuto, oppure può confermare le disposizioni in argomento del mandato precedente

Art. n. 14

Forum giovanile

La Consulta Giovanile, indice sedute aperte denominate Forum giovanili, cui possono partecipare tutti i giovani residenti nel Comune. Il Forum giovanile sarà indetto almeno due volte l'anno.

Proposte e richieste di interventi avanzate da singoli giovani dovranno essere comunicate almeno tre giorni prima al Presidente della Consulta Giovanile per una ordinata programmazione dei lavori del Forum giovanile.

Eventuali proposte e richieste di interventi pervenute nel corso dei lavori, potranno essere accolte e aggiunte in ordine cronologico al calendario degli interventi preordinato. I forum potranno essere indetti anche dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. n. 15

Operatività

La Consulta Giovanile può curare la redazione, la relazione, la pubblicazione e la distribuzione di stampa e materiali periodici o monografici.

Può svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità proprie del presente Statuto, qualsiasi tipo di attività ritenga utile ed opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità.

La Consulta Giovanile, ha sede presso il Palazzo del Comune di Acicastello, il quale fornisce anche i mezzi per il servizio di segreteria della Consulta Giovanile stessa, per i seguenti compiti:

compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta Giovanile;
curare la convocazione della Consulta Giovanile e del Forum giovanile;
redigere i verbali della Consulta Giovanile.

Art. n. 16

Cooperazione

La Consulta Giovanile, si riserva di impegnare i mezzi e le strutture proprie per favorire le iniziative di cooperazione, di mutuo sostegno e/o di scambio con organizzazioni, enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, operanti con modalità e finalità concordi alle proprie.

Qualsiasi accordo di cooperazione deve essere espressamente ratificato dalla maggioranza assoluta membri in assemblea.

La Consulta Giovanile può designare suoi rappresentanti in seno ad organismi esterni. Tali rappresentanti saranno eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dell'assemblea.

Art. n. 17

Le riunioni della Consulta Giovanile

Le riunioni sono convocate tramite invito del Presidente, il quale stabilisce il luogo la data, il giorno, e l'orario. Nel corso di tutte le riunioni, la manifestazione della volontà del singolo membro avrà luogo per alzata di mano e con appello nominale.

La convocazione dell'assemblea in via ordinaria deve essere comunicata ai membri della Consulta Giovanile, almeno tre giorni prima della seduta.

E' consentita la convocazione in via straordinaria con comunicazione da avvenire almeno 24 ore prima.

Titolo V – Norme finali

Art. n. 18

La procedura di revisione dello Statuto

Al fine di procedere ad una revisione dello Statuto, è necessaria una preventiva richiesta di revisione, che deve essere votata con parere favorevole da 2/3 dei membri della Consulta Giovanile riuniti in assemblea.

Art. n. 19

Il rinnovo dei membri della Consulta Giovanile

Il rinnovo dei membri della Consulta Giovanile si avrà ogni due anni, i membri potranno rimanere in carica fino al termine del 29° anno di età.

Art. n. 20

Norma transitoria

Le norme del presente statuto hanno effetto dalla scadenza naturale degli organi attualmente in carica.